

Art. 80 Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada

Art. 80

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revisioni (1)

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti (2), i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (15).

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore (14).

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. (1) Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore (10) capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole provincie individuate con proprio decreto affidare in concessione (13) quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, commi 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (3). (11) Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione (13) ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione (3) del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni (3).

9. (1) Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, (4), le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. (1) Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese (13) di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (5), da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel

regolamento (6) (9). I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. (1) Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10 (16).

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione (12).

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila (8) a lire ottocentomila (8). Tale sanzione è raddoppiabile (6) in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione (7). Da tali violazioni (6) discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila (8) a lire duemilioni (8). Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione (13).

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8 (3).

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila (8) a lire duemilioni (8). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) In applicazione del presente articolo ed in particolare dei commi 8 e seguenti sono state emanate numerose disposizioni (decreti ministeriali e circolari applicative) fra cui si citano quelle ancora valide e più importanti:

[D.M. 4.10.1994, n. 652](#) - Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (v. "le revisioni dei veicoli" pag. 12.03.00);

[D.D. 4.4.1995](#) - Modalità di collegamento telematico per la trasmissione alla M.C.T.C. (ora Dipartimento dei trasporti terrestri) delle certificazioni relative alle revisioni effettuate da imprese, consorzi o società consortili (v. "codice della strada" pag. 080.03.06 o "le revisioni dei veicoli" pag. 62.01.00);

[D.M. 6.4.1995, n. 170](#) - Regolamento sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa (v. "codice della strada" pag. 080.05.04 o "le revisioni dei veicoli" pag. 23.05.00);

[D.M. 6.4.1995](#) - Individuazione delle province in cui la revisione dei veicoli a motore, fino a sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, può essere eseguita anche da imprese di autoriparazione, loro consorzi o società consortili (v. "codice della strada" pag. 080.03.08 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.04.00);

[circ. 22.5.1995 n. 88/95](#) aggiornata dalla circ. 7/8/1996 n. 112/96 e dalla lett. circ. 6/9/1999 prot. n. 3997/604 relativa alle attrezzature (omologazione e uso da parte dei centri privati di revisione) (v. "la motorizzazione 1999" pag. 99300 o "le revisioni dei veicoli" pagg. 31.02.01, ecc.).

[D.M. 23.10.1996, n. 628](#) - Regolamento per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (v. "codice della strada" pag. 080.05.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 25.10.00)

[circ. 21.11.1996, n. 147/96](#) - Attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore affidate in concessione alle imprese titolari di officine di autoriparazione (v. "la motorizzazione 1996" pag. 96545 o "le revisioni dei veicoli" pagg. 31.02.06 e 32.03.06);

[D.M. 6.8.1998, n. 408](#) - Regolamento sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi (v. "la motorizzazione 1998" pag. 98505 o "codice della strada" pag. 080.01.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.04.00) che ha recepito le Direttive CE n. 94/23 e 96/96 e che ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 13/1/1997, n. 20.

[D.M. 22.3.1999, n. 143](#) - Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada (v. "la motorizzazione 1999" pag. 99179 o "le revisioni dei veicoli" pag. 14.02.00) che ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 10.11.1994, n. 751.

[D.M. 16.1.2000](#) - Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori (v. "la motorizzazione 2000" pag. 2000/048 o "le revisioni dei veicoli" pagg. 01.15.00, 04.01.00, 25.22.00, 31.03.00, 32.04.00, 41.08.00, 44.06.00, 47.06.00 e 48.07.00).

[circ. n. B67/2000/MOT del 27.10.2000](#) - Revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001 (v. "la motorizzazione 2000" pag. 2000/447 o "le revisioni dei veicoli" pagg. 04.01.21 e 22.06.05).

[D.M. 7.12.2000](#) - Calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001 (v. "la motorizzazione 2000" pag. 2000/556 o "le revisioni dei veicoli" pag. 04.02.00 o "codice della strada" pag. 080.01.07).

[circ. n. A32/2000/MOT del 15.12.2000](#) - Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001 (v. "la motorizzazione 2000" pag. 2000/562 o "le revisioni dei veicoli" pag. 04.02.01).

Vedasi anche Regolamento artt. [238](#), [239](#), [240](#), [241](#) e appendici IX e X.

(2) Vedasi in particolare per la revisione generale il [D.M. 6.8.1998, n. 408](#) (v. "la motorizzazione 1998" pag. 98505 o "codice della strada" pag. 080.01.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.04.00).

(3) I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del [D.P.R. 14.12.1999, n. 558](#) (v. "banca dati ITER" pag. 045473). Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedansi le norme semplificate introdotte dal medesimo [D.P.R. 14.12.1999, n. 558](#) (v. "banca dati ITER" pag. 045473).

(4) Le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#) (v. "codice della strada" pag. E.006).

(5) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.109 o "codice della strada" pag. 228.00.01 o "la patente di guida" pag. 82.01.00.

(6) Parole così sostituite dall'art. 36 del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#) (v. "codice della strada" pag. E.006).

(7) Parole aggiunte dall'art. 36 del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#) (v. "codice della strada" pag. E.006).

(8) Vedasi "codice della strada" pag. Z.082/01, per adeguamento della sanzione ai sensi dell'[art. 195](#) del codice della strada.

(9) Le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#) (v. "codice della strada" pag. E.006).

(10) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al [D.L. 17 maggio 1996, n. 270](#), decaduto per mancata conversione in legge, che aveva inserito le parole: "e dei loro rimorchi".

(11) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al [D.L. 17 maggio 1996, n. 270](#), decaduto per mancata conversione in legge, che aveva sostituito l'ultimo periodo del comma 8.

(12) La procedura prevista dal presente comma 13 è stata operativamente semplificata dal [decreto dirigenziale 4 aprile 1995](#) (v. "la motorizzazione 1995" pag. 95194 o "codice della strada" pag. 080.03.06 o "le revisioni dei veicoli" pag. 62.01.00): esso ha previsto che le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese concessionarie siano rilasciate dalle stesse mediante apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione, stampato tramite collegamento con il sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione.

(13) Il [decreto legislativo 31.3.1998, n. 112](#) (v. "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.145 o "la patente di guida" pag. 90.30.00) sul decentramento amministrativo, ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e il controllo amministrativo sono stati attribuiti alle Province.

(14) Al riguardo delle revisioni, denominate "controllo tecnico" dalla CE, sono state emanate, nel tempo, le seguenti direttive:

dirett. n. data n. GU data GU recepimento mediante

77/143 [*] 29/12/76 L 47 18/2/77 D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495
88/449 [*] 26/07/88 L 222 12/8/88 D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495
91/225 [*] 27/03/91 L 103 23/4/91 D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495
91/328 [*] 21/06/91 L 178 06/07/91 D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495
92/54 [*] 22/06/92 79 08/10/92 D. L.vo 10.9.1993, n. 360 e D.P.R. 16.9.1996, n. 610
92/55 [*] 22/06/92 79 08/10/92 D. L.vo 10.9.1993, n. 360 e D.P.R. 16.9.1996, n. 610
94/23 [*] 08/06/94 69 12/09/94 D. M. 6.8.1998 n. 408
96/96 [*] 20/12/96 L 46 17/02/97 D. M. 6.8.1998 n. 408
1999/52 26/05/99 L 142 05/06/99 D. M. 7.8.2000
2000/30 06/06/00 L 203 10/08/00 D. M. 19.3.2001
2001/9 12/02/01 L 48 17/02/01
2001/11 14/02/01 L 48 17/02/01

[*] La direttiva n. 96/96/CE ha abrogato tutte le precedenti riunendole in un unico testo.

(15) L'Appendice IX - art. 238 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92) che contiene gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo è superata dall'allegato II al D.M. 6 agosto 1998 n. 408 che ha recepito la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996.

(16) Le tariffe sono state stabilite con [D.M. 22.3.1999, n. 143](#) (v. "la motorizzazione 1999" pag. 99179 o "le revisione dei veicoli" pag. 14.02.00) che ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 10.11.1994, n. 751.